

SOCIETÀ DELLA SALUTE DELLA VALDINIEVOLE

IL COLLEGIO DEI REVISORI

VISTA l'ipotesi di contratto decentrato integrativo anno 2021, datata 2 dicembre 2021, e la correlata relazione illustrativa tecnico finanziari trasmessi a questo Collegio con mail del 20 dicembre u.s.;

TENUTO CONTO che l'art. 40-bis del D.Lgs. n.165/2001 stabilisce che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti;

Considerato che ai sensi dell'art.23, c.2, D.Lgs. n.75/2017, "a decorrere dal 1º gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cuì all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";

TENUTO CONTO di quanto indicato nella relazione illustrativa alla predetta ipotesi di contratto integrativo decentrato per il 2021 il cui contenuto è sostanzialmente conforme a quanto indicato dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare 19.07.2012 n. 25, tenuto conto dell'applicazione del nuovo CCNL di comparto;

RILEVATO che i dipendenti del comparto al 01.01.2021 erano in numero di 15 ed al 31.12.2021 risultano pari a 12 unità;

VISTO che ai fini della determinazione del fondo è mantenuto l'aumento di euro 2.150,33 rispetto all'importo 2018 in applicazione dell'art. 30, c.3, lett. c), CCNL 19 aprile 2004, e cioè con l'incremento "sulla base del consuntivo 2001, dall'1%, come tetto massimo del monte salari annuo calcolato con riferimento al 2001 al netto degli oneri riflessi, in presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale ovvero della realizzazione annuale di programmi – correlati ad incrementi quali-quantitativi di attività del personale – concordati tra Regione e singole aziende ed enti, finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro un termine prestabilito, ai sensi delle vigenti disposizioni", che, per effetto del CDI 2015, è riferito al 2011 quale primo anno di attività della SdS. Ciò in considerazione che il risultato negativo 2020 emergente dal bilancio consuntivo è dovuto esclusivamente a quanto derivante dalla gestione della "eredità Pizza";

TENUTO CONTO che il fondo comprende l'incremento relativo a posti istituiti dopo la costituzione della SdS, per come previsto dall'art. 39, c. 8, CCNL 7.4.1999: "Nel caso in cui l'azienda o l'ente prevedano nella dotazione organica un aumento di personale rispetto a quello preso a base di calcolo per la formazione dei fondi di cui agli artt. 38, nel finanziare la dotazione organica stessa, dovranno tenere conto delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico complessivo del personale da assumere", confermato dall'art. 31, c. 8, CCNL 19.4.2004;

CONSIDERATO che:





- a) l'impostazione del fondo 2021 ha tenuto conto del CCNL 2016-2018 del comparto che agli articoli 80 e 81 raggruppa i precedenti fondi nei nuovi "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" (art. 80) per euro 28.337,03, e "Fondo premialità e fasce" (art. 81) per euro 35.293,04, per un totale di euro 63.630,07;
- b) il fondo già dal 2019 è stato incrementato di € 2.150,33 per effetto dell'applicazione di quanto disposto, rispettivamente, dagli artt. 80, c. 3, lett. a) (per euro 1.365,00) e 81 (per euro 785,33) del CCNL 21.05.2018;
- c) il valore del fondo 2021 è quantificato in un ammontare pari a quello del 2020 come sopra indicato, con:

- "Fondo condizioni di lavoro e incarichi" (art. 80)		euro 29.702,03;
- "Fondo premialità e fasce" (art. 81)		euro 36.078,37;
e quindi per complessivi		euro 65.780,40;
d) l'ipotesi sottoposta, prevede i seguenti u	ıtilizzi:	
1) del Fondo condizioni di lavoro e incarichi (art. 80), di		i euro 29.702,03,
- Valore Comune		euro 11.616,89;
– Indennità di funzione		euro 9.799,92;
– Visite domiciliari		euro 995.88;
	restanti	euro 7.289,34, destinati al Fondo Fasce;
2) Fondo premialità e fasce (art. 81), di		euro 36.078,37,
– Produttività		euro 19.551,95;
- Riconoscimento Covid-19		euro 3.933,32;
Progressioni orizzontali		euro 20.226,59;
- Progressioni orizzontali 2021		<u>euro 833,32;</u>
	restanti (-	(-) <u>euro 7.108,36,</u> (vedi sopra).

La differenza fra gli importi restanti, pari ad euro 180,98, è destinata a costituire indennità di risultato degli incarichi di funzione ex art.81, c.6, CCNL.

d) nei prospetti finali della Relazione è analizzata la composizione del fondo 2021;

RILEVA che:

- l'ammontare complessivo del fondo 2021, per un totale di € 65.780,40, non supera il corrispondente importo determinato per l'esercizio 2016 in conformità al richiamato art.23, c.2, D.Lgs. n. 75/2017, fatto salvo l'aumento dovuto per le nuove assunzioni e per gli incrementi contrattualmente previsti;
- la costituzione di tale fondo e la sua destinazione risultano coerenti con i vincoli posti dai CCNL e dalla vigente normativa;
- l'assegnazione definitiva delle risorse destinate alla performance potrà essere liquidata a seguito della validazione della Relazione sulla performance 2021 da parte dell'OIV;

TENUTO CONTO che le risorse così definite trovano copertura nel bilancio 2021;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile ex art.49, c.1, D.Lgs. n. 267/2000;



Ciò posto,

il Collegio dei revisori

esprime parere favorevole sulla proposta delibera.

Pescia, 23 dicembre 2021

IL COLLEGIO DEI REVISORI